

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1886 DEL 09/11/2023

O G G E T T O

CONVENZIONE CON AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (A.R.P.A.V.) PER LE VERIFICHE PERIODICHE DI IMPIANTI ELETTRICI, ATTREZZATURE A PRESSIONE, ASCENSORI E MONTACARICHI INSTALLATI PRESSO LE VARIE SEDI DELL'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA.

Proponente: UOS GESTIONE PATRIMONIO E INTERVENTI ANTINCENDIO E ANTISISMICA
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 1927/23

Il Responsabile dell'U.O.S. "Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica" riferisce:

Premesso che ai sensi del D.P.R. n. 462/01, del D.P.R. n. 162/99 e del D.Lgs. n. 81/08 si rende necessaria l'esecuzione delle verifiche periodiche, prescritte dalle suddette normative, degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, delle attrezzature a pressione di gas e vapore, degli impianti di riscaldamento e degli ascensori e montacarichi installati nelle sedi istituzionali dell'U.L.SS. n. 8 Berica.

Considerato che, degli impianti sopraelencati, gli apparecchi a pressione, di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008, sono esclusi dal regime di concorrenza e che le relative verifiche periodiche sono svolte esclusivamente dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.).

Preso atto che il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 11/04/2011 (entrato in vigore il 23/05/2012) disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro, volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le Aziende Sanitarie possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del Decreto legislativo n. 81/2008, per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Poiché la capacità organizzativa degli enti preposti è disomogenea sul territorio, è previsto che l'INAIL, le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente (A.R.P.A.), possano provvedere direttamente alle verifiche anche mediante accordi tra di loro o con le Direzioni Provinciali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Tenuto conto che l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) attualmente esegue in tutto il territorio della Regione Veneto le attività di verifica periodica in materia di sicurezza di impianti elettrici, attrezzature a pressione, impianti di riscaldamento, ascensori e montacarichi, disponendo di un sistema informatizzato per l'aggiornamento costante degli impianti in carico e della gestione delle relative scadenze ed operando verifiche periodiche secondo modalità consolidate.

Considerato che A.R.P.A.V. è un Ente pubblico che applica, per le verifiche delle attrezzature a pressione di gas e vapore e per gli impianti riscaldamento, il tariffario unico nazionale allegato al Decreto Dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/11/2012, suscettibile di aggiornamento automatico ogni due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, sulla base degli indici ISTAT.

Visto che A.R.P.A.V. per gli impianti elettrici di messa a terra, i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, gli ascensori e i montacarichi applica il tariffario A.R.P.A.V. con previsione di aggiornamento automatico delle tariffe qualora intervenissero modifiche da parte della Regione Veneto.

Questa ULSS, valutata la convenienza economica dell'applicazione di tariffe allineate con il tariffario nazionale per lo svolgimento delle attività di verifica periodica dei sopradetti impianti e considerato che A.R.P.A.V. (come specificato nella Circolare n. 23 del 13/08/2012 del Ministero del Lavoro) svolge già in regime di esclusività le verifiche periodiche degli impianti di riscaldamento negli ambienti di vita

(ossia per gli impianti non destinati al ciclo produttivo), ritiene per semplicità organizzativa e gestionale di affidare ad A.R.P.A.V. l'esecuzione delle verifiche periodiche, prescritte dalle vigenti normative D. Lgs. n. 81/08, D.P.R. n. 462/01 e D.P.R. n. 162/99 degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, delle attrezzature a pressione di gas e vapore, degli impianti di riscaldamento e degli ascensori e montacarichi installati nelle sedi istituzionali dell'ULSS n. 8 Berica, sottoscrivendo apposita convenzione con durata prevista dal 01/12/2023 al 30/06/2025.

Dato atto che è stato quindi trasmesso ad A.R.P.A.V. in data 03/08/2023 la richiesta di valutazione economica per suddetta attività di verifica allegando l'elenco delle sedi istituzionali dell'Azienda ULSS n. 8 Berica interessate dal servizio.

Preso atto che in data 21/08/2023 A.R.P.A.V. ha presentato un'offerta economica per il suddetto periodo richiesto pari all'importo complessivo di Euro 105.276,18 oltre IVA.

Ritenuto quindi di approvare l'allegato schema di convenzione, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, disciplinante i rapporti, gli impegni e le prestazioni reciproche relative all'affidamento ad A.R.P.A.V. delle verifiche periodiche degli impianti installati presso le varie sedi dell'Azienda ULSS n. 8 Berica interessate dal servizio, per il periodo intercorrente dal 01/12/2023 al 30/06/2025 per l'importo complessivo di € 105.276,18, oltre all'IVA e agli aggiornamenti tariffari eventualmente sopraggiunti nel corso della vigenza contrattuale.

Preso atto che - ai sensi dell'art. n. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 - è necessario nominare il Responsabile Unico del Progetto e che per tale ruolo viene individuato l'ing. Antonio Nardella, dirigente in servizio presso l'U.O.S. Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica, che svolgerà anche le funzioni di Direttore per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. n. 114 comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il medesimo Responsabile ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Servizi Tecnici e Patrimoniali.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di affidare all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto "A.R.P.A.V.", con sede legale in Padova, via Ospedale Civile n. 24, l'esecuzione delle verifiche periodiche, conformemente alla normativa di settore vigente, degli impianti elettrici di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, delle attrezzature a pressione di gas e vapore, degli impianti di

riscaldamento e degli ascensori e montacarichi, installati presso le sedi dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, interessate dal servizio, per il periodo dal 01/12/2023 al 30/06/2025;

2. di approvare conseguentemente lo schema di convenzione che, allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che questa ULSS corrisponderà ad A.R.P.A.V., per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1, un importo di Euro 105.276,18 oltre IVA, pari a complessivi Euro 128.436,94 IVA compresa;
4. di dare atto che la spesa per i servizi di cui al punto 1 sarà imputato al conto contabile 5507000249 "Altri servizi non sanitari da Enti Pubblici" come segue:
 - € 6.759,84 Iva inclusa nel Bilancio d'esercizio 2023;
 - € 81.118,08 Iva inclusa nel Bilancio d'esercizio 2024;
 - € 40.559,02 Iva inclusa nel Bilancio d'esercizio 2025;
5. di nominare Responsabile Unico del Progetto l'ing. Antonio Nardella, in servizio presso l'UOS Gestione Patrimonio e interventi Antincendio e Antisismica, che svolgerà anche le funzioni di Direttore per l'esecuzione del contratto;
6. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

Convenzione con Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.) per le verifiche periodiche di impianti elettrici, attrezzature a pressione, ascensori e montacarichi installati presso le varie sedi dell'Azienda ULSS n. 8 Berica.

L'esecuzione delle verifiche periodiche da parte di ARPAV sugli impianti di proprietà e in gestione all'Azienda ULSS n. 8 Berica (di seguito ULSS 8) indicati nei 5 elenchi allegati alla presente convenzione avverrà secondo le seguenti modalità e tempistiche.

Le verifiche verranno svolte dall'01.12.2023 al 30.06.2025, data di scadenza del presente atto, ed è escluso il rinnovo tacito. Le Parti, per motivate ragioni, almeno 30 gg. antecedenti la scadenza della convenzione, possono pattuire una proroga i cui effetti decorrono dalla sottoscrizione.

ARPAV si impegna a:

- a) effettuare le verifiche periodiche, prescritte dai D.P.R. n. 462/01, D.P.R. n. 162/99 e D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., conformemente alle normative e guide tecniche di settore vigenti al tempo dell'esecuzione, degli impianti elettrici di messa a terra, di apparecchiature in pressione, degli impianti di riscaldamento e di ascensori e montacarichi, per gli impianti di proprietà o in gestione della stessa, così come individuati analiticamente negli allegati, anche in riferimento alla sede di ubicazione, nei summenzionati documenti tecnici e corrispondenti allo stato di fatto al 01.08.2023. ARPAV prende, altresì, atto che gli edifici e gli impianti potranno essere oggetto di variazioni, autorizzate dai rispettivi Responsabili dell'esecuzione contrattuale, a seguito di nuove acquisizioni o dismissioni di quelli esistenti e riportati nella predetta documentazione;
- b) effettuare le verifiche rispettando le scadenze ex lege previste per ciascuna tipologia di impianto. In ogni caso, le date di effettiva esecuzione delle verifiche verranno concordate previamente tra i Responsabili dell'esecuzione contrattuale;
- c) fatturare i corrispettivi dovuti entro il mese successivo alla data di esecuzione delle verifiche, indicando, in ciascuna fattura, l'elenco analitico delle verifiche eseguite e i relativi prezzi unitari applicati come da Tariffario vigente, oltre che il CIG;
- d) assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

ULSS 8 si impegna a:

- a) comunicare ad ARPAV il nominativo del proprio Responsabile dell'esecuzione contrattuale entro 10gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- b) far accedere i tecnici ARPAV, muniti di idoneo tesserino identificativo, ai siti di installazione degli impianti e/o edifici per tutto il tempo necessario all'effettuazione delle verifiche, garantendo altresì la presenza, durante l'esecuzione di quest'ultime, di proprio personale tecnico e, se necessario, di personale incaricato della gestione, conduzione e manutenzione degli stessi impianti. Per gli impianti elettrici, come previsto dal D.M. 12/09/1959, l'ULSS 8 dovrà mettere a disposizione di ARPAV il personale necessario, sotto la vigilanza di un preposto, che coadiuverà i tecnici di quest'ultima durante la verifica;
- c) fornire al personale ARPAV la documentazione e l'assistenza necessarie per l'effettuazione delle verifiche. Per gli impianti elettrici, dovrà essere consegnata la documentazione degli impianti di cui al DM 37/08 e al DPR 447/91 in attuazione della legge n. 46/90 (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la dichiarazione di conformità e relativi

allegati obbligatori);

- d) corrispondere ad ARPAV l'importo complessivo di € 105.276,18, oltre IVA, quantificato sulla base del Tariffario ARPAV 2023 e del Tariffario di cui al DM 11 aprile 2011 attualmente vigenti, prendendo altresì atto dell'automatico adeguamento delle tariffe preventivate, nell'ipotesi in cui intervengano modifiche ai suddetti Tariffari durante la vigenza del presente atto.
- e) corrispondere gli importi dovuti, entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture, emesse da ARPAV, sulla base delle verifiche effettivamente svolte, tramite il servizio di pagamento on line "MyPay – Pagamenti elettronici", raggiungibile dal seguente link:
<https://www.arpa.veneto.it/arpav/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/mypay-pagamenti-elettronici>
- f) fornire il codice identificativo gara (CIG);
- g) consegnare ad ARPAV, a mezzo PEC, il documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ai fini di coordinare in modo ottimale all'interno del proprio Ente e tra loro lo svolgimento delle suddette attività e di vigilare sulla puntuale esecuzione delle reciproche obbligazioni, ARPAV nomina, quale Responsabile dell'esecuzione contrattuale, il Dirigente dell'U.O. Rischio Industriale e Verifiche Impiantistiche - Ing. Marco Ziron.

Eventuali richieste aventi ad oggetto verifiche straordinarie e/o di impianti relativi a nuove acquisizioni di edifici o a nuovi reparti, dovranno essere oggetto di appositi e distinti preventivi, redatti alla luce dei Tariffari che saranno vigenti al momento della richiesta e soggetti, in ogni caso, all'eventuale predetto aggiornamento automatico.

Nel rispetto dei principi e delle tutele previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito GDPR) e dal D.lgs. 196/2003 (di seguito Codice Privacy) a protezione dei dati personali, ARPAV e ULSS 8 si danno reciproca informazione che i dati personali, forniti o comunque raccolti nell'ambito del presente atto, verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle operazioni e delle attività connesse, ex art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR e in ottemperanza a disposizioni di legge, ex art. 6, par. 1, lett. c) del GDPR.

Per qualsiasi controversia inerente al presente accordo, che non sia possibile comporre in via stragiudiziale, è competente in via esclusiva il Tribunale Civile di Padova.

Per quanto non espressamente ivi previsto, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

Si precisa che, trattandosi di stipula di contratto mediante scambio di lettere secondo gli usi del commercio, l'imposta di bollo e di registro sono dovute soltanto in caso d'uso in base al combinato disposto degli artt. 2, Tariffa Parte I, e 24, Tariffa Parte II, Allegato A, del DPR n. 642/1972 e degli artt. 2, della Tariffa Parte I, e articolo 1, comma 1, lett. a), della Tariffa Parte II, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

- All. 1_Verifiche di legge impianti elevatori_tot. 131 impianti;
- All. 2_Verifiche DPR 462/01 impianti elettrici extraospedalieri_tot. 42 impianti;
- All. 3_Verifica DPR 462/01 impianti elettrici ospedalieri_tot. 55 impianti;
- All. 4_Verifiche di legge apparecchi a pressione_tot. 11 impianti;
- All. 5_Verifiche di legge impianti riscaldamento_tot. 3 impianti.